



2439

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 6;

VISTO l’articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la transizione ecologica;

VISTO, in particolare, il comma 8 dell’articolo 57-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri definisce le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;

VISTO il comma 7 dell’articolo 57-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce un Comitato tecnico di supporto del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;

VISTI, altresì, i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, che ha individuato nel Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica la struttura volta ad assicurare il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;

SULLA PROPOSTA del Ministro della transizione ecologica;

ADOTTA

il seguente regolamento interno:

ART. 1

(Compiti del Comitato interministeriale per la transizione ecologica)

1. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di seguito Comitato, svolge le funzioni di coordinamento e programmazione delle politiche nazionali per la transizione ecologica, in particolare mediante l’adozione del Piano per la transizione ecologica previsto dall’articolo 57-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 2

(Partecipazione alle riunioni del Comitato)

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età.
2. Alle sedute del Comitato partecipano altresì, in qualità di membri permanenti, i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato gli altri Ministri competenti nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno i quali, ove si trovino nell'impossibilità di partecipare alla singola riunione, possono delegare un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. In ogni caso, partecipano alle riunioni l'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale e quella delegata per gli Affari regionali, ove si trattino questioni di rispettiva competenza.
4. Alle riunioni del Comitato, quando si trattano materie nelle quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vantano uno specifico interesse, partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un Presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
5. Le riunioni del Comitato si svolgono, in via ordinaria, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero, alternativamente, con modalità telematica in videoconferenza.

ART. 3

(Comitato tecnico di supporto del Comitato)

1. Il Comitato tecnico di supporto del Comitato, di seguito Comitato tecnico di supporto, svolge funzioni di supporto al Comitato per l'istruttoria delle questioni poste all'ordine del giorno del Comitato stesso. Esso cura l'attività propedeutica allo svolgimento dei lavori del Comitato e alle riunioni preparatorie di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Il Comitato tecnico di supporto è composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, da un rappresentante nominato dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. Il Comitato tecnico di supporto acquisisce dal proponente la proposta e la documentazione relativa alle questioni poste all'ordine del giorno e può convocare, almeno cinque giorni lavorativi prima della singola riunione del Comitato, riunioni preparatorie.
4. Su indicazione del Presidente, ovvero su richiesta di una delle pubbliche amministrazioni partecipanti ai lavori del Comitato, alle riunioni preparatorie partecipano altresì, in ragione della rilevanza dei temi posti all'ordine del giorno, i rappresentanti dei Ministri partecipanti alla riunione del Comitato, nonché i rappresentanti delle ulteriori pubbliche amministrazioni partecipanti ai lavori del Comitato.
5. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 4

(Ordine del giorno del Comitato e convocazione delle riunioni)

1. Il Presidente convoca il Comitato con congruo anticipo e ne fissa la data, l'ora, il luogo e le modalità della seduta, nonché l'ordine del giorno, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2.
2. La convocazione, corredata dalla documentazione istruttoria, avviene almeno due giorni lavorativi precedenti alla seduta.
2. All'ordine del giorno possono essere iscritti anche argomenti non trattati nella riunione preparatoria di cui all'articolo 3, comma 3, qualora il Presidente ne ravvisi la non differibilità della trattazione.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica assicura il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle complessive attività del Comitato, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 5

(Riunioni del Comitato)

1. Le riunioni del Comitato sono aperte e concluse dal Presidente, che verifica l'esistenza del numero legale, costituito dalla metà più uno dei membri effettivi del Comitato, dirige i lavori del Comitato stesso, pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito, può modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno. Svolge le funzioni di Segretario del Comitato un Ministro, membro permanente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e, in sua assenza, il più giovane di età dei membri permanenti del Comitato presenti alla riunione.

2. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi è tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discute o si vota sull'argomento in ordine al quale sussiste l'incompatibilità o il conflitto. All'atto della votazione, chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, fornendone succinta motivazione. Non è consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente.

3. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, con funzioni meramente consultive ovvero per specifiche audizioni, gli organi di vertice di enti o istituzioni pubbliche o private ovvero esperti del settore, in ragione di specifiche competenze, per le questioni poste all'ordine del giorno. Agli esperti indicati nel presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il Comitato può costituire al suo interno commissioni o gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e l'esame di questioni di particolare rilevanza. L'istituzione delle commissioni e dei gruppi di lavoro di cui al presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il processo verbale e le deliberazioni del Comitato sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 LUG 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro della transizione ecologica